



2022/0104(COD)

28.4.2023

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
(COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))

Relatore per parere: Benoît Lutgen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

È con grande preoccupazione che ho preso atto della proposta della Commissione europea relativa alla revisione della direttiva sulle emissioni industriali. La proposta stabilisce gli obblighi che gli Stati membri devono imporre quando autorizzano la costruzione o l'ampliamento delle installazioni industriali. In qualità di relatore per parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nutro seri dubbi sul capitolo relativo all'agricoltura proposto dalla Commissione.

- In primo luogo, sono profondamente indignato dal fatto che il settore agricolo sia incluso nell'ambito di applicazione di una direttiva sulle emissioni industriali. Considerare l'agricoltore un settore industriale contribuisce a creare una percezione negativa delle aziende agricole a conduzione familiare. Ricordo che il modello europeo delle aziende agricole a conduzione familiare garantisce una produzione alimentare sicura, sostenibile, di alta qualità e strategica. In un momento in cui la sicurezza alimentare è sempre più importante sul piano geostrategico e in cui l'UE dovrebbe valorizzare maggiormente la sua agricoltura, in particolare quella a conduzione familiare, non dobbiamo demotivare gli agricoltori europei con dubbie associazioni. Imporre norme supplementari dell'UE ai piccoli agricoltori/gestori non rafforzerà la strategia geopolitica del nostro continente. Al contrario, questi obblighi aggiuntivi non sono accompagnati da un rafforzamento della reciprocità delle norme che dovrebbe caratterizzare gli scambi economici con i nostri partner.

- D'altro canto, sono ovviamente del parere che l'agricoltura europea debba diventare più sostenibile e diversificata. Ad esempio è innegabile che anche il settore agricolo deve ridurre le proprie emissioni. La revisione in esame non contribuisce tuttavia in modo ottimale al conseguimento di questo obiettivo di sostenibilità né alla diversificazione dell'agricoltura. Al contrario, il testo proposto dalla Commissione è controproducente e incoraggia una maggiore concentrazione del settore agricolo. Il capitolo sull'agricoltura riguarda infatti tutti i tipi di allevatori, compresi quelli di piccole e medie dimensioni. Quale proposto, l'ambito di applicazione della revisione in esame imporrebbe un pesante onere amministrativo ed economico agli allevatori di pollame, suini e bovini, la cui redditività economica è costantemente messa a repentaglio dagli accordi di libero scambio e dall'accumulo sconsiderato di norme, mentre non vengono proposte modifiche per le grandi aziende agroindustriali. Di conseguenza la proposta in esame conferisce innegabilmente un vantaggio competitivo alle grandi aziende, che saranno in grado di far fronte più facilmente agli oneri amministrativi ed economici supplementari.

- Propongo pertanto di escludere gli allevamenti di bovini dall'ambito di applicazione della direttiva. Gli obblighi proposti dalla Commissione impongono pesanti oneri individuali agli allevatori di bovini, che non danno luogo a un'effettiva riduzione delle emissioni. Gli allevamenti di bovini non sono infatti installazioni "chiuse", in cui possono essere utilizzate tecniche di depurazione analoghe a quelle impiegate nel settore dei suini e del pollame o addirittura nel settore industriale. Per questo sono convinto che la Commissione debba garantire, nel quadro della politica agricola comune (PAC) e dei piani strategici nazionali, che le emissioni di gas a effetto serra, comprese le emissioni di metano (CH₄), siano attenuate attraverso innovazioni aventi un'efficacia e un rapporto costi/benefici comprovati. Tale obiettivo può essere raggiunto introducendo regimi ecologici specifici e iniziative per un'agricoltura a basse emissioni di carbonio nell'ambito della PAC, come indicato nella

risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (2021/2006(INI)). Alla luce degli impegni assunti da ciascuno Stato membro, nel quadro dei propri piani strategici nazionali, di ridurre le emissioni e mitigare l'inquinamento agricolo, è opportuno mantenere lo status quo per il settore dei suini e del pollame, sia in un'ottica di semplificazione che per garantire l'efficacia delle politiche pubbliche (attuazione e controllo).

- Per quanto concerne la riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), occorre osservare che obiettivi in materia sono stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali ("direttiva NEC"). Diversi Stati membri hanno approfittato dell'attuazione di tale direttiva per ridurre significativamente le loro emissioni. Inoltre diversi Stati membri sono già andati oltre quanto previsto dalla proposta della Commissione. La direttiva NEC entrerà in vigore nel 2023 e permetterà di ridurre le emissioni più rapidamente rispetto alla proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali.

La proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali rischia quindi di creare obblighi amministrativi e oneri supplementari che comprometteranno la redditività degli agricoltori più deboli, determinando una maggiore concentrazione del bestiame o addirittura una sua drastica riduzione a scapito dei nostri concorrenti con sistemi di produzione meno virtuosi (ad esempio, deforestazione importata).

Per tutti questi motivi sono convinto che la proposta della Commissione debba essere profondamente rivista per rispondere meglio alle sfide reali cui devono far fronte le aziende agricole.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il Green Deal europeo⁵⁵ è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo

Emendamento

(1) Il Green Deal europeo⁵⁵ è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo

stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁵⁶ e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile⁵⁷. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili⁵⁸ dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero⁵⁹, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa⁶⁰ sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %" ⁶¹, la strategia sul metano⁶² e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow⁶³, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici⁶⁴, la strategia sulla biodiversità⁶⁵, la strategia "Dal produttore al consumatore"⁶⁶ e l'iniziativa per i prodotti sostenibili⁶⁷. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU⁶⁸ propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.

⁵⁶

https://www.un.org/ga/search/view_doc.as

stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁵⁶ e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile⁵⁷. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili⁵⁸ dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero⁵⁹, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa⁶⁰ sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %" ⁶¹, la strategia sul metano⁶² e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow⁶³, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici⁶⁴, la strategia sulla biodiversità⁶⁵, la strategia "Dal produttore al consumatore"⁶⁶, **il nuovo piano d'azione per l'economia circolare^{66 bis}** e l'iniziativa per i prodotti sostenibili⁶⁷. **Altrettanto importante è la comunicazione della Commissione dal titolo "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040"^{67 bis}**. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU⁶⁸ propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.

⁵⁶

https://www.un.org/ga/search/view_doc.as

p?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

⁵⁷ <https://sdgs.un.org/goals>

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁶⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).

⁶³ <https://www.globalmethanepledge.org/>

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82

p?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

⁵⁷ <https://sdgs.un.org/goals>

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁶⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).

⁶³ <https://www.globalmethanepledge.org/>

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82

final.

⁶⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final.

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.

⁶⁷ COM(2022) 142

⁶⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere

final.

⁶⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final.

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.

^{66 bis} Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)).

⁶⁷ COM(2022) 142

^{67 bis} Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040" (COM(2021) 345).

⁶⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.

Emendamento

(2) Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere

l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. ***La lotta contro l'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali richiede pertanto la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva.***

⁶⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le

l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. ***Il problema dell'inquinamento causato dall'allevamento su larga scala potrebbe essere affrontato mantenendo il quadro attuale.***

⁶⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Emendamento

(3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili, ***in funzione delle specificità nazionali.*** Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per

migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques), applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

L'allevamento di suini, pollame **e bovini provoca** un rilascio **significativo** di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. ***Al fine di ridurre queste emissioni inquinanti, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e emissioni di gas a effetto serra, e di migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e includervi anche l'allevamento di bovini. I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, dove gli animali sono allevati solo stagionalmente in installazioni al***

assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques), applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Emendamento

(4) L'allevamento ***su larga scala*** di suini **e** pollame ***può provocare*** un rilascio di emissioni inquinanti ***dannose per l'ambiente nel suolo***, nell'aria e nell'acqua. ***Gli Stati membri dovrebbero far fronte a tale rischio attraverso i quadri giuridici e le buone pratiche esistenti, anche con il sostegno dei piani strategici nazionali della PAC. Inoltre gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di avviare un dialogo con i rappresentanti degli agricoltori attraverso la PAC e i requisiti di cui alla direttiva 2010/75/UE o i pertinenti requisiti relativi alle BAT per garantire la proporzionalità dei vincoli previsti. Oltre agli obiettivi fissati nell'ambito della PAC, anche la direttiva (UE) 2016/2284 ("direttiva NEC")^{1 bis} stabilisce obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, inclusa l'ammoniaca proveniente dall'agricoltura.***

chiuso, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.

Pertanto, al fine di evitare la creazione di oneri amministrativi e inutili sovrapposizioni nel quadro legislativo in vigore, le attuali soglie per i suini e il pollame dovrebbero rimanere invariate.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È opportuno attribuire sufficiente importanza alla protezione dell'ambiente circostante, ma si dovrebbe nel contempo garantire che non vengano creati oneri amministrativi o finanziari supplementari per il settore zootecnico. Al contrario, le attività degli operatori di tale settore necessitano di stimoli costanti a fronte di tutte le loro attuali sfide.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono

(6) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico *interessato* alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le *informazioni non tecniche contenute nelle* autorizzazioni per le

essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni.

installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione, **su richiesta**, del pubblico **interessato** su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico **interessato** anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La Commissione dovrebbe specificare in modo chiaro e accessibile quali informazioni non tecniche possono essere messe a disposizione del pubblico interessato su richiesta, così da accrescere l'interesse del pubblico senza compromettere l'attività economica del produttore. La Commissione dovrebbe specificare chi è responsabile della preparazione delle informazioni non tecniche e della sintesi uniforme. Nel caso in cui sia necessario un perito ambientale per sintetizzare tali informazioni, la Commissione dovrebbe indicare in che modo saranno coperti i costi corrispondenti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte

(12) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte

le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.

le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE, **senza tuttavia creare complicazioni o difficoltà nella procedura di rilascio delle autorizzazioni.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterlo a disposizione del pubblico. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.

Emendamento

(13) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e, **su richiesta**, metterlo a disposizione del pubblico. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure. **Il sistema di gestione ambientale dovrebbe tuttavia preservare l'integrità delle informazioni commerciali riservate assicurando che non vengano pubblicate informazioni classificate come informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili.**

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno ***al fine di ridurre il*** contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata, ***dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT***, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. Le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tale riesame o aggiornamento dovrebbe avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure

Emendamento

(19) Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno, ***dovrebbero anche pianificare la riduzione del*** contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. ***A discrezione degli Stati membri***, le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione, ***in funzione delle specificità nazionali***.

Emendamento

(20) Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tale riesame o aggiornamento dovrebbe avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure

quando lo stato dell'ambiente ricettore richiede una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷².

quando lo stato dell'ambiente ricettore richiede una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***È opportuno stabilire un periodo di transizione sufficiente per consentire alle installazioni agricole di conformarsi alle nuove condizioni di autorizzazione, in modo da ridurre al minimo le ripercussioni sulla produzione, le risorse umane e i consumatori finali. Il periodo di transizione dovrebbe essere determinato in base al tipo e alla capacità dell'installazione.***

⁷² ***Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).***

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷³, gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷⁴, un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo

Emendamento

(22) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷³, gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷⁴, un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo

indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire tali inquinamenti, compresa eventualmente la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata. ***È pertanto opportuno precisare che la legittimazione ad agire non dovrebbe essere subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.*** Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

⁷³ Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, LB e a. contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.

⁷⁴ Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Jozef Križan e altri contro Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8, punto 109.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Alla luce dell'elevato numero di installazioni ***di allevamento*** che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e della relativa semplicità dei processi e dei modelli di emissione di tali installazioni, è opportuno stabilire procedure amministrative specifiche per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività adattate al settore,

indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire tali inquinamenti, compresa eventualmente la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

⁷³ Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, LB e a. contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.

⁷⁴ Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Jozef Križan e altri contro Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8, punto 109.

Emendamento

(27) Alla luce dell'elevato numero di installazioni ***agricole per pollame e suini*** che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e della relativa semplicità dei processi e dei modelli di emissione di tali installazioni, è opportuno stabilire procedure amministrative specifiche per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività adattate al settore

fatti salvi i requisiti relativi all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità.

come pure procedure di registrazione semplificate, fatti salvi i requisiti relativi all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità. ***Inoltre i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione o per la registrazione delle aziende agricole non dovrebbero creare ulteriori oneri amministrativi o finanziari.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli agricoltori abbiano accesso a finanziamenti sufficienti per sviluppare e modernizzare le installazioni nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività di allevamento di pollame, suini ***e bovini, nonché per modificare gli allegati I e I bis della direttiva aggiungendo un'attività agroindustriale in modo da garantire che soddisfi i suoi obiettivi in materia di***

(29) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività di allevamento di pollame ***e*** suini. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***Le norme operative non dovrebbero precludere l'uso di tecniche emergenti né definire o prescrivere tecniche o tecnologie specifiche. Tali norme operative dovrebbero basarsi su una valutazione completa che tenga conto dell'impatto sulla sostenibilità economica generale, sulla sicurezza, in particolare la sicurezza antincendio, nonché sulla salute e sul benessere degli animali.***

⁷⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i

Emendamento

(33) È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i

requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario **adeguare** l'onere della prova applicabile a tali situazioni. ***Pertanto, se un privato riesce a fornire prove sufficientemente solide da poter presumere che la violazione della direttiva 2010/75/UE sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.***

Emendamento 17

requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario **alleggerire** l'onere della prova applicabile a tali situazioni.

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Titolo

Testo in vigore

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Emendamento

-1. il titolo della direttiva è sostituito dal seguente:

"Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali **e agricole** (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3) "installazione", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, **nell'allegato I bis** o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

Emendamento

3) "installazione", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera d
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

17) "pubblico interessato", il pubblico che subisce **o può subire** gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di

Emendamento

17) "pubblico interessato", il pubblico che subisce gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione, o

un'autorizzazione *o delle condizioni di autorizzazione*, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; *ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse*";

che ha un interesse rispetto a tale decisione;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) è inserito il punto seguente:

"22 bis) "azienda agricola" o "installazione agricola", un'unità singola, dal punto di vista sia tecnico che economico, soggetta a una gestione unica, all'interno della quale sono svolte le attività di allevamento su larga scala di suini e pollame di cui all'articolo 70 bis;";

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d ter (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 23

Testo in vigore

Emendamento

23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova*;

d ter) il punto 23) è sostituito dal seguente:

"23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili;"*;

* *GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.*

* *GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.*

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera e

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 23 ter

Testo della Commissione

Emendamento

23 ter) "bovini", gli animali domestici della specie *Bos taurus*;

soppresso

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera e

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 23 quater

Testo della Commissione

Emendamento

23 quater) "unità di bestiame adulto" o "UBA", *l'equivalente pascolo di una vacca da latte adulta che produce 3 000 kg di latte all'anno, senza somministrazione di ulteriori alimenti concentrati; serve a esprimere le dimensioni delle aziende che allevano diverse categorie di animali, applicando la tabella di conversione, con riferimento alla produzione effettiva nell'anno civile, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione**;*

23 quater) "unità di bestiame adulto" o "UBA", *un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle categorie di unità di bestiame adulto relative a suini e pollame, i cui coefficienti sono elencati nell'allegato -I bis, al fine di confrontare tali categorie;*

* *Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).*

** *Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e*

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).";

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V **o al capo VI bis**.

Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al capo VI bis.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie **interessate**, le organizzazioni non governative che

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie **e gli agricoltori interessati**, le organizzazioni

promuovono la protezione ambientale, l'agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione.

non governative che promuovono la protezione ambientale, l'agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema **di gestione** ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.

Emendamento

Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare. **La Commissione determina la persona o istituzione idonea a elaborare il sistema di gestione e i fondi con cui coprire i costi. Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.**

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione su Internet, a titolo gratuito **e** senza limitare l'accesso agli utenti registrati.

Emendamento

3. Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione **del pubblico interessato** su Internet, **su richiesta e** a titolo gratuito, senza limitare l'accesso agli utenti registrati **e senza pregiudicare le attività dei produttori in termini di protezione delle informazioni commerciali riservate.**

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 bis – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***e bis) rappresentanti degli agricoltori
interessati;***

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quater – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Nel caso delle installazioni di allevamento
disciplinate dalle disposizioni del capo
VI bis, i termini applicabili per le
disposizioni correlate alle tecniche
emergenti possono essere estesi fino a
17 anni.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2010/75/UE

Capo VI bis – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

**DISPOSIZIONI SPECIALI PER
L'ALLEVAMENTO DI POLLAME,
SUINI *E BOVINI***

**DISPOSIZIONI SPECIALI PER
L'ALLEVAMENTO *SU LARGA SCALA*
DI POLLAME *E* SUINI**

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Testo della Commissione

Il presente capo si applica a **tutte le** attività **elencate nell'allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato.**

Emendamento

1. Il presente capo si applica a **qualsiasi delle seguenti** attività **di allevamento di suini e pollame che raggiungono la soglia inferiore:**

a) azienda agricola o installazione agricola:

i) con più di 40 000 posti per il pollame;

ii) con più di 2 000 posti per suini da produzione (oltre 30 kg); o

iii) con più di 750 posti per scrofe;

oppure

b) azienda agricola o installazione agricola con 750 o più unità di bestiame adulto (UBA). L'equivalente approssimativo in UBA si basa sui coefficienti stabiliti nell'allegato -I bis della presente direttiva.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che gli agricoltori specializzati abbiano accesso a finanziamenti sufficienti per sviluppare e modernizzare le installazioni nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70 ter

soppresso

Norme sul cumulo

Se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorizzazioni

Autorizzazioni **e procedura di registrazione semplificata**

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di **installazioni** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di **aziende agricole** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Gli Stati membri precisano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per le **installazioni** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le

Gli Stati membri precisano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per le **aziende agricole** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le

informazioni di cui al paragrafo 2.

informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri possono stabilire una specifica procedura semplificata per la registrazione delle installazioni agricole disciplinate dal presente capo.

La procedura di registrazione semplificata è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all'autorità competente, da parte dell'agricoltore, della sua intenzione di gestire un'attività.

Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi procedura analoga già in vigore per la registrazione. Essi evitano di creare oneri amministrativi e costi aggiuntivi per gli agricoltori.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:

2. Le domande di autorizzazione ***o di registrazione semplificata*** comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) *l'installazione* e le sue attività;

Emendamento

a) *l'azienda agricola, i suoi edifici* e le sue attività;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *i tipi* di animali;

Emendamento

b) *il tipo* di animali;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la capacità dell'*installazione*;

Emendamento

c) la capacità dell'*edificio in cui avviene l'allevamento*;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le fonti di emissione dell'*installazione*;

Emendamento

d) le fonti di emissione dell'*edificio in cui avviene l'allevamento*;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'**installazione** in ogni comparto ambientale.

Emendamento

e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'**edificio dove avviene l'allevamento** in ogni comparto ambientale **in condizioni operative normali**.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le domande **comprendono anche** una sintesi **non tecnica** delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. Le domande **possono comprendere** una sintesi delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni o confermano la registrazione entro sei mesi dalla data della domanda presentata dall'agricoltore.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **il gestore** comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare **alle installazioni** che rientrano nell'ambito di applicazione del

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **l'agricoltore** comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare **all'azienda o installazione agricola in cui avviene**

presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione.

L'allevamento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario ***ed entro due mesi dalla notifica dell'agricoltore***, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Un anno dopo la piena attuazione del sistema di autorizzazione e registrazione negli Stati membri, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si valuta l'impatto del sistema sulla redditività economica delle aziende che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto di tutti i costi legati al rispetto delle condizioni stabilite nella presente direttiva, in modo da adeguare opportunamente talune disposizioni derivanti dalla direttiva.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70 quinquies

soppresso

Obblighi del gestore

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

soppresso

Per un periodo di almeno 6 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.

soppresso

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il gestore si assicura che lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri

soppresso

residui prodotti dall'installazione sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Il gestore* mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima *e senza indugio*, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative di cui all'articolo 70 decies. *L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.*

Emendamento

3. *Se del caso, l'agricoltore* mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta *debitamente giustificata* di quest'ultima, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative di cui all'articolo 70 decies. *Tuttavia, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4/CE, su richiesta dell'agricoltore non sono pubblicate le parti di tali relazioni che riguardano informazioni commerciali o industriali sensibili o che includono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 che non sono strettamente necessari ai fini del presente articolo.*

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 sexies – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni

Emendamento

soppresso

locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 7 septies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di *partecipazione alle* seguenti procedure:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di *essere consultate nelle* seguenti procedure:

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 octies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 octies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova *installazione* che rientra nell'ambito di applicazione del presente

Emendamento

b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova *azienda* che rientra nell'ambito

capo;

di applicazione del presente capo;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 7 octies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'*installazione* esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo.

Emendamento

c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'*azienda* esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 7 ocies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità competente rende disponibili al pubblico, *anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati*, i documenti e le informazioni seguenti:

Emendamento

2. L'autorità competente rende disponibili al pubblico *interessato, su richiesta*, i documenti e le informazioni seguenti:

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 7 octies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle *installazioni* che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

Emendamento

c) le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle *aziende* che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 octies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

soppresso

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 nonies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) essi vantano un interesse *sufficiente*;

a) essi vantano un interesse *legittimo e diretto*;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 nonies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La legittimazione nella procedura di ricorso può non essere subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 nonies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, **compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.**

La procedura di ricorso è giusta, equa, **proporzionata**, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate **nell'allegato I bis**, tra cui:

Emendamento

La Commissione, **in cooperazione con gli agricoltori la cui produzione rientra nel campo di applicazione della presente direttiva**, stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate **all'articolo 70 bis**, tra cui:

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le pratiche di spargimento sul suolo;

Emendamento

soppresso

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

Emendamento

soppresso

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) altre misure conformi all'allegato III.

soppresso

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme operative tengono conto, tra l'altro, della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle **installazioni e delle specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso.**

Le norme operative tengono conto, tra l'altro, della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle **aziende.**

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 - comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme operative si basano su una valutazione integrale che tiene conto dei potenziali effetti, tra l'altro, sulla sostenibilità economica generale, sulla sicurezza, in particolare la sicurezza antincendio, e sulla salute e il benessere delle persone e degli animali.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme operative tengono conto delle tecniche di allevamento emergenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e stabiliscono le condizioni alle quali l'autorità competente può concedere un'autorizzazione a un'azienda che utilizza tali tecniche.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le regole operative offrono un'ampia gamma di opzioni e non prescrivono l'uso di una particolare tecnica o tecnologia.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le ***installazioni*** interessate siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le ***aziende*** interessate siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Affinché le disposizioni della presente direttiva possano conseguire gli obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti e un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato I o l'allegato I bis, includendo in tali allegati un'attività agroindustriale che soddisfi i seguenti criteri:

soppresso

a) ha o si prevede che abbia un impatto sulla salute umana o sull'ambiente, in particolare a causa delle emissioni inquinanti e dell'uso delle risorse;

b) le sue prestazioni ambientali divergono all'interno dell'Unione;

c) presenta un potenziale di miglioramento in termini di impatto ambientale mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o di tecniche innovative;

d) la sua inclusione nel campo di applicazione della presente direttiva è valutata, sulla base dell'impatto ambientale, economico e sociale, in modo che vi sia un rapporto favorevole tra i benefici per la società e i costi economici.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 79 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la

soppresso

protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché una denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 79 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché spetti alla persona **responsabile della violazione** dimostrare **di non aver** causato il danno o **di non avervi** contribuito.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato -I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Allegato I bis (nuovo)

Emendamento

4. In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché spetti alla persona **che ha presentato denuncia** dimostrare **che la violazione ha** causato il danno o **vi ha** contribuito.

Emendamento

33 bis. è inserito l'allegato -I bis di cui all'allegato I bis della presente direttiva;

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I bis

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui alla definizione di UBA

Suini	Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
	Altri suini > 30 kg	0,3 UBA
Avicoli	Polli da carne	0,007 UBA
	Galline ovaiole	0,014 UBA
	Struzzi	0,35 UBA
	Tacchini	0,03 UBA
	Anatre	0,01 UBA
	Oche	0,02 UBA
	Altri avicoli n.c.a.	0,001 UBA

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 34

Direttiva 2010/75/UE

Allegato I bis

Testo della Commissione

Emendamento

34. è inserito l'allegato I bis di cui all'allegato II della presente direttiva; **soppresso**

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 1 – lettera g

Direttiva 2010/75/UE

Allegato I – paragrafo 3 – comma 5 – punto 5.3 – lettera a – trattino i

Testo della Commissione

Emendamento

i) trattamento biologico (come la i) trattamento biologico (come la

digestione anaerobica);

digestione anaerobica, *ad eccezione del letame*);

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

soppresso

Attività di cui all'articolo 70 bis

- 1. Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).*
- 2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.*

L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.*

** Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti		
Riferimenti	COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 2.5.2022		
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 2.5.2022		
Commissioni associate - annuncio in aula	20.10.2022		
Relatore(trice) per parere Nomina	Benoît Lutgen 3.5.2022		
Esame in commissione	29.9.2022	24.10.2022	20.4.2023
Approvazione	25.4.2023		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	36 8 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Paola Ghidoni, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Norbert Lins, Elena Lizzi, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Rosanna Conte, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Benoît Lutgen, Irène Tolleret		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Catherine Griset, Achille Variati		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

36	+
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
ID	Rosanna Conte, Paola Ghidoni, Catherine Griset, Elena Lizzi
PPE	Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Benoît Lutgen, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Emma Wiesner
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Achille Variati

8	-
ID	Ivan David
S&D	Maria Noichl
The Left	Anja Hazekamp
Verts/ALE	Benoît Biteau, Claude Gruffat, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropë

2	0
ECR	Krzysztof Jurgiel
The Left	Chris MacManus

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti